



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 145 del 28 MAG. 2012

Oggetto: Giudice di Pace di S. Agata M. Ilo. Causa "Grasso Eufanio e Baletta Lucia n.q. di genitori di Grasso Angelo c/ Comune di S. Agata M. Ilo - chiamata di terzo Provincia Reg.le di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni. Previsione di spesa € 1.160,00=

L'anno duemila dieci il giorno ventotto del mese di Maggio

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	Si
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	No
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	Si
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	Si
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	No
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	Si
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA <i>deleta</i>	/
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	No
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	Si
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	No
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	Si
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	Si
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	No
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	Si

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;


Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Giudice di Pace di S.Agata M.llo. Causa “Grasso Epifanio e Baletta Lucia n.q. di genitori di Grasso Angelo c/Comune di S.Agata M.llo – chiamata di terzo Provincia Reg.le di Messina”. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni . Previsione di spesa €.1.160,00=

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 28/10/11 i Sigg. Grasso Epifanio e Baletta Lucia n.q. di genitori del minore Grasso Angelo hanno citato questa Provincia innanzi al Giudice di Pace di S.Agata M.llo per sentirla condannare al risarcimento del mezzo e lesioni personali patiti dal minore Grasso Angelo subiti in occasione del sinistro del 22/08/09 sulla c/da Papa nel Comune di S.Agata M.llo a causa di un pozzetto rialzato presente sulla carreggiata;

PREMESSO che con polizza n.107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la FARO Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05/03/2008 – 05/06/2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n.107005281 a mente del quale “la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da FARO S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28.09.2011, che riforma l'ordinanza n.3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del

28.07.2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami – era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente riviveva il provvedimento del 29.07.2011 n.2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commisario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12.ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 3.novembre 2011;

VISTA l'ordinanza n.04097/11 depositata il 4/11/2011 con cui il Tar Lazio revocando l'ordinanza . 3296/11, ha respinto l'istanza cautelare proposta da "Memon S.p.A." e che, conseguentemente "Faro Assicurazioni e Riassicurazioni" è in L.C.A.;

VISTE le note del 09.02.2011 n. 5428/11 e del 28.09.2011 32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della FARO S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDERATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDERATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO, pertanto, che si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di S.Agata M.Ilo da Grasso Epifanio e Baletta Lucia n.q. di genitori di Grasso Angelo,, con citazione notificata il 28/10/11 con udienza indicata per il 17/01/12, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di €.1.160,00=,al lordo di C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 Cap 2260 del Bilancio 2011, con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Grasso Epifanio e Baletta Lucia n.q. di genitori di Grasso Angelo innanzi al Giudice di Pace di S.Agata M.llo dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa l'eventuale la chiamata in garanzia di FARO S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di €1.160,00= al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di FARO S.p.A. e/o di eventuale insinuazione al passivo, anche in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;


IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di € 1.160,00= per onorari, competenze, spese, cpa e iva, se dovuta, sul Cod. 1010903 Cap.2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente, dando atto che la somma è contenuta in 2/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2011;

DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia atto di citazione not. 28/10/11

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Li, _____

IL DIRIGENTE



L'Assessore al Contenzioso



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13/2/2012

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/ Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 commi 11e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addì 30 APR 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.
Addì 30 APR 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 311 Alto _____ del _____

Importo € 1160,20

Disponibilità Cap. 8260 Bil. 2012

Messina 13/12 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to On. Av. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Av. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina il _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 4 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 02.010.2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA


La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Av. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 29 MAG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. ssa Giovanna D'Angelo)


Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata Militello

COPIA

Atto di citazione con chiamata in causa

Nell'interesse del Comune S'Agata Militello (ME) P. IVA 00474710837 in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Alcara Li Fusi, via Antonio Gramsci, 32, presso lo studio dell'Avv. Peppuccia Citriglia, dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta del 19.01.2011

Premesso

1) che, con atto di citazione del 29.09.2010, del sig. Grasso Epifanio Gaetano, nato a Cerami (EN) il 06.01.1964 e residente in S. Agata Militello (ME), c/da Apesana n. 16/A, C.F. GRS PNG 64° 06C48K, e della sig.ra Baletta Lucia nata a Brescia il 15.07.1970 e residente in S. Agata Militello (ME) via Monaci n. 1, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Grasso Angelo nato ad Avola (SR) il 27.06.1994 tutti selettivamente domiciliati in Acquedoldi in Via Cicerone n. 8, preso lo studio dell. Avv. Emidio Riolo, hanno convenuto in giudizio, davanti a questo Ill.mo Sig. Giudice di Pace di S. Agata Militello (ME), il Comune di S. Agata Militello, in persone del Sindaco pro - tempore, per l'udienza del 21.01.2011, notificando il seguente Atto di Citazione:

10/01/2011

3862/02
02 NOV. 2011

1° PIP. - LEGALE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
28 OTT 2011
1° DIPARTIMENTO - • U.D.

2) che, il 10.03.2011, il Comune di S. Agata Militello si è costituito in giudizio depositando la seguente comparsa di costituzione e risposta che si trascrive ed alla quale integralmente ci si riporta:

“Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Agata Militello

Comparsa di costituzione e risposta

Nell’interesse del Comune S’Agata Militello (ME) P. IVA 00474710837 in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Alcara Li Fusi, via Antonio Gramsci, 32, presso lo studio dell’Avv. Peppuccia Citriglia, dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto, preceduta da delibera di Giunta Comunale, n. 3 del 14.01.2011 (allegata in copia conforme all’originale).

-convenuto

Contro

I sig.ri Grasso Epifanio Gaetano e Balletta Lucia, nella qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore Grasso Angelo, rappresentati e difesi dall’avv. Emidio Riolo.

IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 09.11.2009, gli attori hanno chiesto all’intestato Ufficio l’accoglimento delle seguenti conclusioni: a) *ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è da addebitare esclusivamente a colpa del Comune di S’ Agata Militello, quale Ente gestore del sinistro; b) condannare il Comune di S’ Agata Militello al risarcimento dei danni fisici dal minore Grasso Angelo nella misura di € 4.500,00; c) condannare il Comune di S’ Agata Militello al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, delle spese, competenze e onorari del giudizio.*

In via preliminare l’odierno convenuto eccepisce la **carenza di legittimazione passiva**, poiché il caso de quo non integra una responsabilità ex art. 2051 in capo al Comune di S’Agata Militello: tale

norma si basa su una presunzione di colpa a carico del custode della strada; ne consegue che per l'applicazione della disciplina stabilita dalla predetta norma, occorre che la cosa dalla quale è derivato il danno sia, nel momento in cui si è verificato l'evento, nella custodia del soggetto chiamato a risponderne.

Dai vari sopralluoghi eseguiti dall'Ufficio tecnico del Comune di S'Agata Militello, VI° settore, in persona dell'Ingegnere Giovanni Amantea, si evince che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, non appartiene all'odierno convenuto, Comune di S'Agata Militello, ma all'Amministrazione della Provincia Regionale di Messina che, tra l'altro, ne cura la relativa manutenzione (come nota n. 799 del 11.01.2011 che si allega agli atti)

Difatti, gli odierni attori, ritenendo la strada de quo in custodia della Provincia regionale di Messina, in prima istanza rivolgevano a quest'ultima la domanda risarcitoria per ottenere il pagamento dei danni fisici subiti dal minore in occasione del sinistro per cui è causa.

Pertanto, atteso che *il Comune di S'Agata Militello non è l'ente gestore della strada e non sussistono i presupposti di legge perché possa ritenersi responsabile nelle verificazione dell'evento dannoso, con la presente comparsa, il convenuto, in via preliminare chiede il rigetto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio perché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile e improcedibile.*

In ogni caso la domanda attorea è infondata in ogni singola voce e non può trovare accoglimento.

Nel merito, si rileva anzitutto la necessità che parte attrice dia la prova certa dei fatti su cui si fonda la pretesa dedotta in giudizio.

Poiché possa configurarsi la responsabilità dell'Ente proprietario di una strada nei confronti di una persona che affermi di aver subito danni cagionati da un'insidia presente nella pubblica via, occorre che il danneggiato dimostri non solo la condotta colposa dell'Ente di cui trattasi (l'omessa manutenzione della strada), ma anche un nesso di causalità materiale tra il comportamento negligente e l'evento

dannoso, con la conseguenza che l'ambiguità o l'incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova (Cass. Civ. n.103/82).

A tal proposito, va evidenziato che trattandosi di danni asseritamente cagionati dalla cattiva manutenzione di una strada comunale, non può configurarsi una responsabilità della Pubblica Amministrazione, per danno cagionato dalle cose in custodia poiché l'estensione della rete stradale non consente di esercitare un controllo completo e continuo tale da dare origine alla custodia.

Esclusa, pertanto, la responsabilità a titolo di custodia, l'istante deve dimostrare, che l'evento dannoso sia casualmente ricollegabile all'esistenza sulla sede stradale di un'insidia o trabocchetto (Corte Costit. 10.05.99 n. 156; Cass. Civ. 16.06.98 n. 5990 sez. III; Cass. Civ. 28.10.98 n. 10759 sez. III).

Tale situazione ricorre, in particolare quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso (Cass. Civ. n. 5989/98; Cass. Civ. Sez. III n. 9092 delo 05.07.2001).

Entrambe le condizioni, inoltre, devono ricorrere simultaneamente, altrimenti non è imputabile alla pubblica amministrazione una condotta generica di responsabilità aquiliana.

Per principio generale, supportato da molteplici pronunce della Suprema corte, *non ogni irregolarità del manto stradale costituisce un insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifica un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare nel giudizio di merito.*

Nella fattispecie in esame infatti non può configurarsi da parte del Comune convenuto alcun obbligo al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. poiché non ricorrono tali presupposti soggettivi ed oggettivi.

Il presunto evento, così come riferito in citazione, si sarebbe verificato intorno alle ore 20:00 del mese di Agosto, orario la cui visibilità è piena e totale ed, in tutti i casi da consentire, al minore di avvedersi in tempo del pericolo oggettivamente visibile e prevedibile e prontamente evitarlo usando l'ordinaria diligenza.

Assume rilevanza fondamentale la condotta del danneggiato, il quale per sua colpa si poneva in una non corretta relazione con la situazione di pericolo creando egli stesso le condizioni per il verificarsi dell'evento dannoso, posto che nel percorrere la strada di che trattasi avrebbe dovuto usare un'attenzione particolare prevedendo che sulla strada facilmente possono esserci buche, tombini dissestati, logorio del manto stradale.

Pertanto, per giurisprudenza consolidata, in carenza di una prova piena nel merito in ordine al concorso della doppia condizione della non visibilità e non prevedibilità soggettiva caratterizzanti una situazione di pericolo occulto, vi è una presunzione "iuris tantum" dell'automatica conoscenza da parte del guidatore dell'altissima probabilità di una "buca generica d'inciampo, di un tombino dissestato, di avvallamenti" sul manto stradale.

In ogni caso, tenuto conto dell'effettivo evolversi del fatto, non vi è dubbio che il minore procedeva distrattamente, tanto da non riuscire a scansare l'eventuale presenza di un tombino, che peraltro si trova a margine della strada.

Non è fondata e va pertanto rigettata la domanda di risarcimento del danno da parte degli attori così come prospettata nei termini di evento lesivo causato da una situazione di insidia e/o trabocchetto.

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti domande e

Conclusioni

1. In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comune di S'Agata Militello, in

quanto ente non gestore della strada e per l'effetto rigettare l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

2. Nel merito ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree e per l'effetto rigettarle.
3. Conseguentemente accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al Comune di S'Agata Militello per i fatti sopra lamentati, e che, comunque, nessuna somma è dovuta a titolo risarcitorio.
4. condannare gli attori al pagamento di spese, competenze ed onorari di lite.

In via istruttoria:

a) Rigettare tutte le richieste di parte avversaria, e nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale, si chiede sulle circostanze articolate dall'attore prova del contrario con i testi da quest'ultimo indicati.

b) in caso di ammissione di CTU medica chiede che sia dato mandato al consulente di accertare eventuale inabilità temporanea assoluta e relativa in base ai comuni *berèmes* stabiliti in medicina ed eventuali postumi secondo i criteri di cui al D.M. 3.7.2003

c) con riserva di ogni altro mezzo probatorio e la produzione di ulteriori documenti utili e conducenti ulteriormente.

Si producono i documenti di cui al fascicolo di parte.

Salvis iuribus

Alcara Li Fusi, li 19.01.2011

Avv. Peppuccia Citriglia"

3) che, il Giudice di Pace di S. Agata Militello (ME) investito della causa, Avv. Antonio La Monica, all'udienza del 17.05.2011 "autorizza la chiamata in causa della Provincia di Messina, in persona del

Presidente pro-tempore, e fissa per la comparizione l'udienza del 11.10.2011;

4) che, all'udienza del 11.10.2011 il Giudice di Pace di S. Agata Militello, autorizza la rinotifica dell'atto di citazione con chiamata in causa della Provincia di Messina, in persona del Presidente pro tempore, poiché la prima notifica era stata effettuata oltre i termini di legge e fissa per la comparizione l'udienza del 17.01.2012;

5) che, il Comune di S. Agata Militello ha interesse alla chiamata in causa della Provincia di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, con sede presso Palazzo dei Leoni via Cavour di Messina, per sentire accogliere nei suoi confronti tutte le domande, richieste ed eccezioni spiegati in atti e verbali di causa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

CITA

1. La Provincia di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, con sede legale presso Palazzo dei Leoni via Cavour di Messina, a comparire davanti al Giudice di Pace di S. Agata Militello (Avv. Antonio La Monica), all'udienza del **17.01.2012** noti locali ed orari di rito, con l'invito a costituirsi nei modi e termini di legge, con l'avvertimento che, in difetto, *contrariis rejectis*, di procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le conclusioni e le domande proposte dal Comune di S. Agata Militello di cui alla sopra riportata comparsa di costituzione e risposta del 19.01.2011 e di tutti gli atti e verbali di causa che si richiamano e si reitano con il presente atto e da ritenersi trascritti e riportati, il tutto con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle istanze istruttorie in esito e quanto sarà eccepito e dedotto *ex adverso*.


Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore delle domande svolte dal Comune di S. Agata Militello non modifica quello dell'originaria citazione.

Si dichiara che le comunicazioni e/o notificazioni possono essere fatte
a mezzo fax al numero 0941/701160

S.J.L.

Alcara Li Fusi, il 23.07.2011

Avv. Peppuccia Citriglia



RELATA DI NOTIFICA

L'anno Duemilaundici il mese di *dicembre*, il giorno *26* ^{*S. Agata Militello*} ad istanza dell'Avv. Peppuccia Citriglia, io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario, addetto all'ufficio Unico Notificazioni del Tribunale di S. Agata Militello sez. distaccata di patti, ho notificato e dato copia all'antescritto atto, per loro legale scienza e conoscenza a:

- **Provincia Regionale di Messina**, in persona del Presidente pro tempore, c/o Palazzo dei Leoni, Corso Cavour Messina, tramite lettera A/R **763677611192**



RUSSO ANTONINO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI, Sez. Dist. S. AGATA M.LLO



Studio Legale Biagio Riolo

PATROCINIO IN CASSAZIONE
Avv. Alvaro Riolo - Avv. Vincenzo Stazzone - Avv. Rosalina Stazzone - Avv. Emidio Riolo

ACQUEDOLCI - Via Cicerone, 8 - 98070 - ROMA - Via Junio Bazzoni, 1 - 00165 - Studio Tel. 0941.726298 - Fax 0941.727811 - Abit. Tel. 0941.726480 - E-mail: avvriolo@tiscali.it

FAPP. C.C.
JSTH
ASS. SECUR.
INDA
NB

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S. AGATA MILITELLO

*0*0*

Nell'interesse del signor **Grasso Epifanio Gaetano** nato a Cerami (EN) 06.01.1964 e residente in S. Agata Militello (Me), c/da Apesana n. 16/A, C.F. GRS PNG 64A 06C480K, e della Sig.ra **Balletta Lucia** nata a Brescia il 15.07.1970 e residente in S. Agata Militello (Me) via Monaci n. 1, nella qualità di genitori esercanti la potestà sul figlio minore **Grasso Angelo** nato a Avola (SR) il 27.06.1994 tutti elettivamente domiciliati in Acquedolci in Via Cicerone n°8, presso lo studio dell'Avv.Emidio Riolo

-ATTORE-

CONTRO

Comune di S. Agata di Militello in persona del sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso il palazzo municipale;

-CONVENUTO -

PREMESSO

- 1) Che in data 22/08/09 intorno alle ore 20:10, il minore Grasso Angelo si trovava a bordo del ciclomotore tg. X37GRR, di proprietà del di lui padre e percorreva la strada di c/da Papa nel Comune di S. Agata Militello;
- 2) Che il minore Grasso Angelo percorreva la suddetta strada commisurando la velocità al tipo di strada, quando improvvisamente incappava in un'insidia stradale costituita da un pozzetto che si trovava in posizione rialzata rispetto al resto della carreggiata;
- 3) Che nella circostanza il minore passando sul pozzetto rialzato perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra subendo danni fisici oltre a danni al

COPIA
PROCURA

Nomino mio procuratore e difensore in ogni grado del presente giudizio l'Avv. Emidio Riolo del Foro di Pace di S. Agata Militello, cui conferisco ogni facoltà, compresa quella di proporre domandare riconvenzionale, chiamare terzi in causa, conciliare e transigere, farsi sostituire, incassare somme e riscuotere quietanze.
Eleggo domicilio in Acquedolci (ME) in Via Cicerone 8.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento medesimo, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 da me conosciuta. Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma D. Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con da atto allegato.

[Signature]
[Signature]

Per autentica

[Signature]

COMUNE DI S. AGATA MILITELLO
UFFICIO PROTOCOLLO
09 NOV 2010
Prot. Gen. N° 31554
Classe _____ Incc. _____

ciclomotore;

4) Che a seguito del sinistro de quo il minore subiva gravi lesioni fisiche prontamente riscontrate al presidio ospedaliero di S. Agata di Militello e che allo stato attuale sulla base della documentazione medica allegata agli atti residuano danni fisici ammontanti ad €. 4.500,00;

5) Che in prossimità del detto pozzetto vi era anche un fossato e una serie di detriti che rendevano quel tratto di strada estremamente pericoloso oltre a costituire un'insidia invisibile ed inevitabile;

6) Che il tratto di strada in questione oltre ad essere totalmente sprovvisto di segnaletica di pericolo è altresì privo di illuminazione e pertanto costituisce un ulteriore pericolo per la sicurezza di chi vi transita;

7) Che il sottoscritto procuratore ritenendo la strada de quo in custodia della Provincia Regionale di Messina, rivolgeva a quest'ultima domanda risarcitoria onde ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti dal minore in occasione del sinistro per cui è causa;

8) Che la Provincia Regionale di Messina indicava nel Comune di S. Agata Militello l'ente responsabile della custodia e della manutenzione della strada ove il sinistro si è verificato;

9) Che il Comune di S. Agata Militello diffidato al risarcimento di ogni danno fisico subito dal Sig Grasso Angelo ed al ripristino urgente del manto stradale, si rifiutava di risarcire l'odierno attore;

RITENUTO

1) Che il sinistro per cui è causa non si è verificato per negligenza imperizia e imprudenza del minore Grasso Angelo, il quale nulla avrebbe potuto fare

per evitare l'insidia, poiché la stessa oltre a non essere segnalata, si trovava in un tratto di strada privo di illuminazione;

2) Che la responsabilità del sinistro è da ascrivere alla condotta omissiva del Comune di S. Agata Militello, che nella qualità di ente gestore della strada, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, in relazione all'obbligo di vigilare in modo da impedire che arrechi danni a terzi;

3) Che il caso de quo integra una responsabilità ex art. 2051 in capo al Comune di S. Agata Militello; tale norma si basa su una presunzione di colpa a carico del custode della strada, infatti perché possa configurarsi in concreto la responsabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia, in tal caso la strada, e il danno arrecato; ne consegue che per l'applicazione della disciplina stabilita dalla predetta norma, occorre che la cosa dalla quale è derivato il danno sia, nel momento in cui l'evento si sia verificato, nella custodia del soggetto chiamato a risponderne: nella fattispecie il Comune di S. Agata Militello. Funzione della norma è altresì quella di imputare la responsabilità di chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

4) Che nel caso in cui, difficilmente, non vengano accertati gli estremi per l'applicazione della fattispecie del danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c., troverà comunque applicazione l'art. 2043 c.c. " Qualunque fatto doloso o colposo obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno". La responsabilità e il conseguente risarcimento del danno nel caso di specie, nasce per la colpa del Comune di S. Agata Militello nel non prestare la giusta,

che sia ordinaria o straordinaria, manutenzione della strada dove si è verificato il sinistro; ed è proprio questo fatto omissivo illecito che concretamente determina il sinistro ed i danni dal mio assistito patiti, con conseguente diritto al risarcimento.

5) Che il minore conducente del ciclomotore di proprietà del Sig. Grasso Epifanio, ha fatto di tutto per evitare il danno, prestando l'attenzione richiesta dal codice della strada per eludere il rischio di sinistri, attenzione che tuttavia non è stata sufficiente proprio perché il pericolo era oggettivamente invisibile e soggettivamente non prevedibile.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Sig. Grasso Epifanio e la Sig.ra Balletta Lucia nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Grasso Angelo

CITANO

Il Comune di S. Agata Militello, in persona del suo Sindaco pro tempore invitandolo a comparire e costituirsi dinanzi al Giudice di Pace di S. Agata Militello, all'udienza che si terrà il giorno 18.01.2011, ore di rito, soliti locali, con l'invito a costituirsi e comparire nelle forme e nei modi di cui all'art. 319 c.p.c., e nei termini in esso previsti, e che in caso di mancata comparizione si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro è da addebitare esclusivamente a colpa del Comune di S. Agata Militello, quale Ente gestore della strada in cui si è verificato il sinistro;

B) Di conseguenza condannare il Comune di S. Agata Militello al risarcimento dei danni fisici subiti dal minore Grasso Angelo nella misura di

€ 4.500,00 giusta documentazione che si allega in atti e in ogni caso nella misura che sarà determinata;

C) Condannare il Comune di S. Agata Militello al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, delle spese, competenze e onorari del giudizio:

Si produce documentazione come da indice del fascicolo

In via istruttoria si chiede

Ammissione di prova testimoniale con il teste Dott. Monastra Basilio residente in Torrenova Via Bellini n° 17 con gli operatori del servizio Sues 118 intervenuti nel sinistro e con altri testi da indicare in assegnando termine sulle seguenti circostanze: a) vero o meno che in data 22/08/2009 intorno alle ore 20:10, il minore Grasso Angelo si trovava alla guida del ciclomotore tg.

X37GRR, e percorreva la strada che di via Papa nel Comune di S. Agata Militello; b) vero o meno che nella circostanza a causa del manto stradale dissestato ed in particolare per via di un tombino rialzato rispetto alla carreggiata perdeva il controllo del ciclomotore e rovinava a terra; c) vero o meno che il tombino e il manto stradale dissestato non erano visibili sia perché non segnalati sia perché non vi è sul posto pubblica illuminazione; d) vero o meno che a seguito del sinistro per cui è causa il minore Grasso Angelo lamentava danni fisici;

Ammissione di CTU medico legale sulle persona del minore Grasso Angelo al fine di quantificare l'entità del danno subito e i postumi invalidanti sullo stesso residuati a seguito del sinistro per cui è causa.

Con riserva di indicare altri testimoni e d'articolare ulteriori mezzi istruttori:

Ai sensi e per gli effetti della L. 488/99 si dichiara che il valore della presente controversia è fino ad € 4.500,00 e che pertanto le spese del contributo unificato che si dovranno sostenere sono pari ad € 70,00.

Acquedolci 29.09.2010

Emidio Riolo
-Avv. Emidio Riolo

AGATA MILITELLO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno Duemiladieci il mese di *Sette*, il giorno *09* ad istanza dell'Avv. **Emidio Riolo**, io sottoscritto Aiut. Uff. Giudiziario, addetto all'ufficio Unico Notificazioni del Tribunale di S. Agata Militello sez. distaccata di Patti, ho notificato e dato copia dell'antescritto atto, per loro legale scienza e conoscenza a:

08 NOV. 2010

A

• Comune di S. Agata Militello, in persona del Sindaco *pro tempore*, c/o Palazzo Municipale, spedendone copia a mani

A MANI DELL'IMPIEGATO ADDETTO *del Comune di* **AGATA MILITELLO**

[Signature]

RUSSO ANTONINU
Aiut. Uff. Giudiziario

Reg. Cron	<i>4446</i>
SPECIFICA	
Diritto	€ _____
Trasferla	€ _____
Totale	€ _____
10% Trasferla	€ _____
Spese Postali	€ _____
Bollo	€ _____
Depos.	€ _____
Totale	€ <i>220</i>

08 NOV. 2010

[Signature]